



Circolare

Programmi d'integrazione cantonali 2024-2027 e Agenda Integrazione Svizzera (PIC 3)

A:

- Servizi cantonali per le questioni inerenti all'integrazione (secondo l'art. 56 cpv. 4 LStrl)

Copia a:

- Autorità cantonali preposte all'asilo (coordinatori cantonali in materia di asilo)
- Coordinatori cantonali in materia di rifugiati
- Conferenza dei delegati comunali, regionali e cantonali all'integrazione (CDI)
- Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP)
- Associazione degli uffici svizzeri del lavoro (AUSL)
- Associazione dei servizi cantonali di migrazione (ASM)
- Conferenza svizzera delle istituzioni dell'azione sociale (COSAS)
- Unione delle città svizzere (UCS)
- Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)

Luogo, data: Berna-Wabern, 19 ottobre 2022

Indice

1. Obiettivi	4
2. Basi	4
2.1 Basi giuridiche	4
2.2 Basi politiche e rapporti tecnici	4
3. Collaborazione e contributi finanziari	5
3.1 Collaborazione	5
3.2 Finanze	5
3.2.1 Contributi della Confederazione	5
3.2.2 Contributi dei Cantoni	5
4. Stipula dell'accordo di programma relativa ai programmi d'integrazione cantonali 2024-2027	6
4.1 Scadenziario	6
4.2 Obiettivi programmatici strategici nell'ambito dei PIC 3	6
4.3 Elektronisches Lenksystem Integrationsförderung (sistema di guida elettronico per la promozione dell'integrazione) ELSI	7
4.4 Presentazione dei progetti nell'ambito dei PIC 3.....	8
4.4.1 Contenuto del programma	8
4.4.2 Budget di programma nell'ambito dei PIC 3	8
5. Disposizioni generali concernenti l'attuazione, la qualità e il finanziamento dei PIC 3	9
5.1 Approccio basato sulle strutture ordinarie.....	9
5.2 Rafforzamento del compito di base della promozione dell'integrazione	10
5.3. Disposizioni generali concernenti il finanziamento	10
5.4 Disposizioni tematiche concernenti lo sviluppo della qualità e questioni di delimitazione finanziarie.....	11
5.4.1 Settore da promuovere «Informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza»	11
5.4.1.1 Sviluppo della qualità	11
5.4.1.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce con le strutture ordinarie.....	11
5.4.2 Settore di promuovere «Lingua»	12
5.4.2.1 Sviluppo della qualità	12
5.4.2.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie	12
5.4.3 Promozione del potenziale in ambito occupazionale	12
5.4.3.1 Sviluppo della qualità	12
5.4.3.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie	13
5.4.4 Promozione del potenziale in ambito formativo di adolescenti e adulti	13
5.4.4.1 Sviluppo della qualità	13
5.4.4.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie	13
5.4.5 Settore da promuovere «Prima infanzia»	14
5.4.5.1 Sviluppo della qualità	14
5.4.5.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie	14
5.4.6 Settore da promuovere «Vivere assieme e partecipazione»	15
5.4.6.1 Sviluppo della qualità	15
5.4.7 Settore da promuovere «Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione»	16
5.4.7.1 Sviluppo della qualità	16

5.4.7.2 Finanze nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie	16
5.4.8 Settore da promuovere «Interpretariato»	16
5.4.8.1 Sviluppo della qualità	16
5.4.8.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie	17
5.4.9 Scuola dell'obbligo	17
5.4.10 Promozione specifica dell'integrazione e aiuto sociale	18
5.4.11 Promozione specifica dell'integrazione e della sanità.....	18
5.5 Attuazione di attività e misure a livello nazionale	19
6. Versamento dei contributi federali e della somma forfettaria per l'integrazione	20
6.1 Contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione	20
6.2 Somma forfettaria per l'integrazione	20
7. Rendiconto sul PIC	20
7.1 Rendiconto annuale	20
7.1.1 Rendiconto sui contenuti.....	21
7.1.2 Rendiconto finanziario	21
7.2 Scadenze	21
7.3 Disposizioni transitorie dei PIC 2 ^{bis} concernenti i PIC 3	21
8. Vigilanza finanziaria	22
9. Monitoraggio della promozione dell'integrazione.....	22
10. Comunicazione	23

1. Obiettivi

La presente circolare:

- stabilisce i requisiti per la presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi concernenti il PIC 3 in vista della stipula degli accordi di programma secondo l'articolo 20a Legge sui sussidi (LSu; RS 616.1)
- disciplina la collaborazione con le strutture ordinarie e il finanziamento di misure presso le interfacce con esse;
- disciplina il rendiconto dei Cantoni in merito all'attuazione dei PIC;
- descrive i punti cardine della vigilanza della SEM;
- stabilisce le modalità transitorie tra i PIC 2^{bis} e i PIC 3.

2. Basi

2.1 Basi giuridiche

Le basi giuridiche della presente circolare sono:

- legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20);
- legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi; RS 142.31);
- legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (LSu; RS 616.1);
- legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua (LFCo; RS 419.1);
- ordinanza del 15 agosto 2018 sull'integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205);
- ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201);
- ordinanza 2 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (OAsi 2; RS 142.312);
- istruzioni sul [settore degli stranieri](#) (cap. 3.3: integrazione).

2.2 Basi politiche e rapporti tecnici

- a) Documento di base del 19 ottobre 2022 concernente i programmi d'integrazione cantionali 2024-2027;
- b) Rapporto del gruppo di coordinamento «Agenda Integrazione Svizzera» del 1° marzo 2018, in particolare il rapporto parziale «Integrazione» del 19 ottobre 2017;
- c) Rapporto finale «Agenda svizzera dell'integrazione: adeguamento del sistema di finanziamento Asilo» del 17 giugno 2020 (non disponibile in italiano);
- d) «Risultati, conclusioni, raccomandazioni» del dialogo sull'integrazione 2012-2017 della Conferenza tripartita tenutasi il 3 novembre 2017 (non disponibile in italiano).

3. Collaborazione e contributi finanziari

3.1 Collaborazione

La SEM e i Cantoni collaborano nell'attuare i programmi d'integrazione; si informano per tempo in caso di cambiamenti incisivi o prevedibili nell'attuazione dei PIC. Almeno una volta all'anno ha luogo una riunione in materia tra i Cantoni e la SEM, durante la quale sono discussi lo stato e il progresso dell'attuazione del PIC sulla base del rendiconto cantonale.

Per accompagnare l'attuazione dei PIC, la Conferenza dei governi cantonali (CdC) e la SEM hanno creato un gruppo di accompagnamento (GA PIC/AIS), composto da rappresentanti di Confederazione e Cantoni e che svolge essenzialmente i seguenti compiti:

- elabora le basi per l'attuazione dei PIC all'attenzione della sfera politica;
- può formulare raccomandazioni per attuare i PIC;
- prende posizione in merito alle valutazioni emerse dal monitoraggio AIS, dagli indicatori PIC/AIS e in merito al rendiconto finanziario;
- coordina la SEM e i Cantoni.

3.2 Finanze

3.2.1 Contributi della Confederazione

L'attuazione del PIC 3 è finanziata con contributi finanziari provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione (art. 58 cpv. 3 LStrl) e dal versamento di somme forfettarie per l'integrazione (art. 58 cpv. 2 LStrl).

I mezzi derivanti dal credito per la promozione dell'integrazione sono contenuti da un limite di spesa (cfr. documento di base nell'ambito dei PIC 3, allegato 3). Il versamento dei mezzi provenienti dalla somma forfettaria per l'integrazione è legato all'attuazione dell'Agenda Integrazione Svizzera.¹ Il numero delle somme forfettarie per l'integrazione versate si orienta al numero delle concessioni dell'asilo e delle ammissioni provvisorie.² I contributi per le misure di sostegno destinate a persone con statuto di protezione S sono disciplinate in una circolare separata [«Misure di sostegno per persone con statuto di protezione S»](#).

3.2.2 Contributi dei Cantoni

I contributi derivanti dal credito per la promozione dell'integrazione sono legati alla condizione che anche i Cantoni impieghino mezzi finanziari per la promozione specifica dell'integrazione quantomeno in pari misura.³

I Cantoni possono computare i contributi dei Comuni, purché questi ultimi confermino per iscritto l'ammontare dei mezzi comunali impiegati per attuare gli obiettivi programmatici strategici nel quadro dei PIC 3.

¹ Art. 15 cpv. 3 OIntS in combinato disposto con l'art. 14a OIntS.

² Art. 15 cpv. 1 OIntS.

³ Art. 58 cpv. 3 LStrl e art. 16 cpv. 3 OIntS.

Per il coefficiente di ripartizione dei costi tra Cantoni e Comuni sono applicate le relative basi cantonali nel rispetto dell'articolo 20a capoverso 3 LSU.

4. Stipula dell'accordo di programma relativa ai programmi d'integrazione cantonali 2024-2027

4.1 Scadenziario

Per stipulare l'accordo di programma nell'ambito dei PIC 3 è applicato lo scadenziario seguente:

Tappe della stipula dell'accordo di programma nell'ambito dei PIC 3	Termine
Presentazione dei progetti nell'ambito dei PIC 3 da parte del Cantone	30 aprile 2023
Riscontro da parte della SEM dopo aver esaminato la presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi	30 agosto 2023
Se necessario adeguamento della presentazione dei progetti nell'ambito dei PIC 3	30 settembre 2023
Presentazione dell'«accordo di programma nell'ambito dei PIC 3» da parte della SEM	31 ottobre 2023
Firma dell'«accordo di programma nell'ambito dei PIC 3» da parte del Cantone	30 novembre 2023

4.2 Obiettivi programmatici strategici nell'ambito dei PIC 3

Il pilotaggio dei programmi d'integrazione cantonali è semplificato come segue:

- I diversi livelli degli obiettivi (obiettivi programmatici strategici, obiettivi di efficacia e di prestazioni) sono riuniti in obiettivi programmatici strategici validi in tutta la Svizzera.
- Continuano a essere applicati gli obiettivi di efficacia quantitativi dell'Agenda Integrazione Svizzera, in merito ai quali la SEM attua un monitoraggio (cfr. cap. 9).
- La novità è che la presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi e il rendiconto avvengono elettronicamente attraverso il portale ELSI (cfr. cap. 4.3 e 4.4).

I singoli Cantoni stabiliscono nel loro PIC le misure necessarie per raggiungere i loro obiettivi programmatici strategici. Questi ultimi sono articolati come segue (cfr. documento di base nell'ambito dei PIC 3):

- a) Obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità»
- b) Obiettivi programmatici «Settore degli stranieri»
- c) Obiettivi programmatici «Settore dell'asilo» (Agenda Integrazione Svizzera)

I contributi della Confederazione per la promozione specifica dell'integrazione nel «Settore dell'asilo» (somma forfettaria per l'integrazione) e nel «Settore degli stranieri» (credito per la promozione dell'integrazione) sono strutturati in maniera diversa in termini di entità e tipo di versamento (cfr. cap. 3.2 e 6). Nel «Settore dell'asilo» (Agenda Integrazione Svizzera) la

promozione della prima integrazione è stabilita dalla Confederazione e il contributo di quest'ultima è corrispondentemente completo (somma forfettaria per l'integrazione).⁴

Nel «Settore degli stranieri» la Confederazione versa un contributo che non supera i costi di volta in volta affrontati dai Cantoni per i programmi d'integrazione cantionali. Le disposizioni federali sono corrispondentemente meno estese.⁵

Pertanto per il «Settore dell'asilo» (Agenda Integrazione Svizzera) e per il «Settore degli stranieri», gli obiettivi programmatici strategici nell'ambito dei PIC 3 sono dunque stabiliti con carattere vincolante differente. In questo contesto le formulazioni dei diversi obiettivi programmatici strategici hanno il significato seguente:

«La promozione specifica dell'integrazione...»

«sensibilizza...»	La promozione specifica dell'integrazione sensibilizza in merito all'attuazione dell'obiettivo programmatico (p. es. attraverso l'informazione ed eventi).
«si adopera per...» / «opera affinché...»	La promozione specifica dell'integrazione sensibilizza la struttura ordinaria in vista dell'attuazione di questo obiettivo. Per la realizzazione dell'obiettivo può prevedere un cofinanziamento puntuale e a tempo determinato (p. es. nel quadro di progetti e finanziamenti iniziali).
«sostiene...»	La promozione specifica dell'integrazione cofinanzia l'attuazione di questo obiettivo programmatico, purché questo non avvenga attraverso una struttura ordinaria.
«garantisce...»	La promozione specifica dell'integrazione garantisce l'attuazione e il finanziamento di questo obiettivo programmatico, per esempio attraverso l'Agenda Integrazione Svizzera, purché questo non sia garantito da una struttura ordinaria.

Le misure per attuare gli obiettivi programmatici strategici devono essere strutturate in base alle esigenze. Qualora fosse possibile e opportuno, le misure devono essere accessibili per le persone rientranti sia nel «Settore dell'asilo» sia nel «Settore degli stranieri».

4.3 Elektronisches Lenksystem Integrationsförderung (sistema di guida elettronico per la promozione dell'integrazione) ELSI

La presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi come pure il rendiconto annuale e i processi finanziari relativi al PIC 3 avvengono d'ora in poi esclusivamente attraverso il portale ELSI ([Login - online - portale per le richieste della promozione dell'integrazione della Confederazione](#)). Il portale sarà disponibile a partire dal 16 gennaio 2023 per la presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi.

⁴ Art. 14a e 15 OIntS.

⁵ Art. 16 OIntS.

Per quest'ultima occorre che il Cantone crei un account utente su ELSI. Per registrarsi sono necessari un indirizzo e-mail valido e una password. Dopo il primo login il Cantone riceve automaticamente un'e-mail di attivazione che illustra come procedere successivamente.

4.4 Presentazione dei progetti nell'ambito dei PIC 3

La presentazione dei progetti⁶ nell'ambito dei PIC 3 costituisce il requisito e la base per stipulare un accordo di programma relativo a un programma d'integrazione cantonale.⁷ Viene meno il requisito precedentemente applicato ai Cantoni relativo all'elaborazione di un piano completo concernente un programma d'integrazione cantonale e alla creazione di una relativa griglia degli obiettivi e tabella delle finanze.

D'ora in poi la presentazione dei progetti nell'ambito dei PIC 3 è composta dai seguenti elementi:

- a) rispondere a domande relative a disposizioni contenutistiche nell'ambito dei PIC 3 e mettere a disposizione giustificativi e documenti (cfr. cap. 4.4.1);
- b) budget nell'ambito dei PIC 3 (cfr. cap. 4.4.2).

4.4.1 Contenuto del programma

Le informazioni contenutistiche concernenti il programma sono rilevate attraverso un catalogo di domande della SEM. Le domande si basano essenzialmente sugli aspetti seguenti e possono variare a seconda del settore di promozione:

- domande concernenti le competenze, il pilotaggio, il coordinamento e l'attuazione della politica di promozione dell'integrazione (responsabilità, settori, organi, ecc.);⁸
- a seconda del settore di promozione: domande sulle competenze, sulle forme di collaborazione (p. es. con Comuni, strutture ordinarie, popolazione migrante, società civile), sulla direttrice delle misure, sulla qualità e sul finanziamento;
- a seconda del settore di promozione: domande/conferme concernenti il rispetto di disposizioni nella presente circolare;
- domande relative alla vigilanza finanziaria cantonale.

4.4.2 Budget di programma nell'ambito dei PIC 3

Il budget rientra nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi e comprende essenzialmente le seguenti informazioni:

- il preventivo ordinato sulla base dell'anno di programma, dei settori di promozione e degli obiettivi programmatici;
- la distinzione del preventivo secondo i mezzi cantonali, comunali così come sulla base di quelli federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione e dalla somma forfettaria per l'integrazione;
- i finanziamenti iniziali nelle strutture ordinarie (obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità»);
- le risorse in termini di personale impiegate per attuare i PIC;⁹

⁶ Art. 13 OIntS.

⁷ Art. 58 LStrl e art. 11, 13 e 14 OIntS.

⁸ Art. 56 cpv. 4 LStrl.

⁹ Art. 17 cpv. 3 OIntS.

- il raggiungimento del limite di spesa o motivazione del suo mancato raggiungimento (documento di base nell'ambito dei PIC 3, allegato 3);
- il coordinamento con i seguenti programmi federali e conferma che i mezzi finanziari impiegati sono delimitati dai mezzi relativi al PIC conformemente alle disposizioni stabilite nel programma:¹⁰
 - programma pilota «aiuto finanziario» (SEM)¹¹
 - programma federale concernente la promozione delle competenze di base degli adulti (SEFRI)¹²
 - programma «Attivazione delle risorse» (SEM)¹³
 - programma «Nuovo Noi – cultura, migrazione, partecipazione» (CFM)¹⁴
 - programma pilota «Pretirocinio d'integrazione plus, PTI+» (SEM)¹⁵
 - programmi d'azione cantonali per la promozione della salute PSC¹⁶

5. Disposizioni generali concernenti l'attuazione, la qualità e il finanziamento dei PIC 3

5.1 Approccio basato sulle strutture ordinarie

La promozione dell'integrazione è un compito dell'intera società, principalmente svolto dalle strutture ordinarie¹⁷ a livello di Confederazione, Cantoni e Comuni.¹⁸ Per attuare la promozione dell'integrazione, le strutture ordinarie mettono a disposizione mezzi finanziari propri nei loro settori.¹⁹ I mezzi federali stanziati nel quadro dei PIC sono sostanzialmente impiegati soltanto per le misure che rafforzano il ruolo delle strutture ordinarie oppure le loro offerte laddove necessario (cfr. documento di base, n. 4).

¹⁰ Art. 12 LSu.

¹¹ [Programma pilota «Contributi finanziari all'integrazione nel mercato del lavoro dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente».](#)

¹² Attualmente è in corso il programma cantonale 2021-2024. Le basi per la nuova fase dei programmi cantonali per la promozione delle competenze di base degli adulti saranno disponibili nell'autunno 2023. [SEFRI: promozione delle competenze di base degli adulti.](#)

¹³ [Programma «Stabilizzazione delle persone con esigenze particolari e attivazione delle loro risorse»](#)

¹⁴ [«Nuovo Noi».](#)

¹⁵ Il pretirocinio d'integrazione è consolidato sulla base della mozione CSEC-S 21.3964 «Colmare le lacune dell'Agenda Integrazione Svizzera. Garantire pari opportunità a tutti i giovani in Svizzera». I punti cardine dell'attuazione del pretirocinio d'integrazione come anche le disposizioni per la delimitazione dai PIC sono disciplinati in una circolare separata (che sarà pubblicata a febbraio 2023).

¹⁶ [Programmi d'azione cantonali - Promozione Salute Svizzera.](#)

¹⁷ Art. 54 LStrl.

¹⁸ Con «strutture ordinarie» si intendono offerte della società e dello Stato, ambiti e istituzioni nonché istituti giuridici accessibili a tutte le persone e che intendono permettere di condurre una vita autonoma, trattasi segnatamente della scuola, della formazione professionale, del mercato del lavoro, della sanità, delle assicurazioni sociali come anche di altri ambiti del servizio pubblico e aspetti della vita sociale, quali la vita associativa, il quartiere e il vicinato. Messaggio del Consiglio federale concernente la revisione parziale della LStr [integrazione; 13.030 FF 2013 2045].

¹⁹ Art. 53 cpv. 4, art. 54 e art. 56 cpv. 4 LStrl nonché art. 4 OIntS.

5.2 Rafforzamento del compito di base della promozione dell'integrazione

Con gli obiettivi programmatici «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità» (cfr. documento di base, n. 5.3) i PIC 3 pongono l'accento sul rafforzamento del compito di base della promozione dell'integrazione.²⁰ In ogni settore di promozione dei PIC i Cantoni possono (co)finanziare adeguatamente delle misure volte a inserire e rafforzare il mandato d'integrazione nelle strutture ordinarie, a promuovere l'innovazione e a garantire o migliorare la qualità. Le misure per raggiungere gli obiettivi programmatici nel settore «Inserimento nelle strutture ordinarie, innovazione, qualità» possono essere finanziate sia con mezzi provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione sia dalla somma forfettaria per l'integrazione (finanziamento misto che occorre segnalare nel budget/reporting finanziario, cfr. cap. 4.4.2).

5.3. Disposizioni generali concernenti il finanziamento

In generale sono finanziabili:

- le misure volte ai finanziamenti iniziali nell'ambito delle strutture ordinarie. Sono limitate a quattro anni fino alla fine dei PIC del periodo 2024-2027. Il cofinanziamento da parte della struttura ordinaria ammonta come minimo al 50 per cento;
- le misure per lo sviluppo strategico-concettuale dei settori di promozione PIC (p. es. lavori di elaborazione, valutazioni);²¹
- le misure tese a sviluppare e garantire la qualità (per le disposizioni nei singoli ambiti di promozione cfr. cap. 5.4);
- le misure per promuovere l'innovazione di progetti, programmi, ecc. come anche progetti di digitalizzazione (in merito cfr. anche cap. 5.2 e 5.4);
- le spese per il personale di servizi cantonali e/o comunali dedito alla promozione specifica dell'integrazione, purché presentino un nesso diretto con l'attuazione operativa degli obiettivi programmatici strategici dei PIC (p. es. spese per il personale per i colloqui iniziali come anche informazioni e consulenza per i migranti) e le basi cantonali o comunali non prevedano alcun finanziamento di altra natura. Nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi occorre documentare il finanziamento di compiti operativi affrontato da servizi cantonali e/o comunali (cfr. cap. 4.4.2).

Non sono finanziabili tramite il PIC:

- il finanziamento iniziale o regolare di misure d'integrazione, che precedentemente erano completamente finanziate attraverso la struttura ordinaria (finanziamenti sostitutivi);
- i finanziamenti iniziali risultanti dal PIC 2 e dal PIC 2^{bis}, purché si protraggano già da quattro anni od oltre;
- i compiti amministrativi sovrani, tra i quali rientrano compiti strategici legati al pilotaggio dei PIC²² e volti al coordinamento della promozione specifica dell'integrazione²³ con le strutture ordinarie o per stipulare accordi d'integrazione.

²⁰ Art. 53 LStrl e art. 4, 5 e 20 OIntS.

²¹ Art. 17 cpv. 2bis OIntS.

²² Art. 56 cpv. 4 LStrl.

²³ Art. 4 e 17 cpv. 3 OIntS.

5.4 Disposizioni tematiche concernenti lo sviluppo della qualità e questioni di delimitazione finanziarie

I successivi sottocapitoli concretizzano le disposizioni generali (cfr. cap. 5.1-5.3): comprendono disposizioni e raccomandazioni relative ai settori di promozione e alle tematiche. Nei sottocapitoli sono innanzitutto citati i servizi/le organizzazioni specializzati con i quali la SEM ha attualmente stipulato un contratto di prestazioni oppure un accordo per garantire e sviluppare la qualità. Nella seconda sezione seguono le spiegazioni sulla (non) finanziabilità di misure nell'interfaccia tra le rispettive strutture ordinarie. Importante: queste disposizioni relative alla finanziabilità non sono definitive, in questo contesto l'accento è posto esclusivamente sulle questioni di delimitazione finanziarie tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie.

5.4.1 Settore di promozione «Informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza»

5.4.1.1 Sviluppo della qualità

- La [Conferenza svizzera dei Servizi specializzati nell'integrazione \(CoSI\)](#) crea una rete di contatti tra gli uffici competenti in materia d'integrazione con particolare attenzione agli uffici di dimensioni più piccole e organizza perfezionamenti, eventi informativi e scambi di esperienze. Ai Cantoni è raccomandato di sensibilizzare in merito alle offerte della CoSI i servizi specializzati e i fornitori di misure sostenuti nel quadro dei PIC.

5.4.1.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce con le strutture ordinarie

Sono tra l'altro finanziabili:²⁴

- l'informazione specifica e la consulenza in merito a domande concernenti l'integrazione non coperte dal mandato d'integrazione generale delle strutture ordinarie;
- i servizi nel settore «Interpretariato» legati alla prima informazione e alla consulenza.

Non sono finanziabili attraverso il PIC:

- i progetti e le misure parte del mandato di informazione delle strutture ordinarie cantonali e comunali;
- i costi legati alla stipula di accordi d'integrazione.²⁵ In questo contesto si tratta di compiti sovrani dell'autorità di migrazione.

²⁴ L'elenco delle misure e delle offerte finanziabili e non finanziabili non è definitivo.

²⁵ Art. 58b LStrl.

5.4.2 Settore di promozione «Lingua»

5.4.2.1 Sviluppo della qualità

- Il [Segretariato fide](#) offre consulenze nonché formazioni e perfezionamenti per esperti e autorità;
- ai Cantoni è raccomandato di sensibilizzare i servizi specializzati e i fornitori di misure sostenuti nel quadro dei PIC in merito alle offerte del Segretariato fide;
- i Cantoni fanno sì che in caso di acquisti oppure di stanziamento di sovvenzioni a terzi sia garantito che i fornitori dispongano di un label fide o che lo ottengano rapidamente. Nel caso di fornitori per i quali a parere dei Cantoni ottenere un label fide fosse poco ragionevole (p. es. fornitori di piccole dimensioni, ristretto volume delle offerte, formati inadeguati delle offerte, struttura dell'organizzazione non ampiamente consolidata) è possibile derogare sulla base di questa esigenza. Tuttavia i Cantoni fanno sì che anche in questi casi siano impiegati strumenti simili per accertare la qualità. Il Cantone nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi illustra come anche le offerte prive di label fide presentino una qualità adeguata e ne informa la SEM;
- in occasione dell'attuazione degli obiettivi programmatici nel settore di promozione «Lingua», la promozione specifica dell'integrazione lavora con le strutture ordinarie della formazione e del mercato del lavoro nonché con i fornitori privati. Il Cantone illustra questo aspetto nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi.

5.4.2.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie

Sono tra l'altro finanziabili:

- Misure volte a sviluppare e garantire la qualità sulla base del relativo piano fide (certificato di formatore/formatrice nell'ambito dell'integrazione senza label fide) o simili strumenti inerenti alla qualità.

5.4.3 Promozione del potenziale in ambito occupazionale

5.4.3.1 Sviluppo della qualità

- [Inserimento Svizzera](#) è l'associazione mantello dell'integrazione sociale e professionale, creatrice del marchio [InQualis](#) e membro dell'associazione promotrice per l'esame professionale in materia di job coaching nell'integrazione professionale. Inserimento Svizzera organizza regolarmente eventi specializzati e perfezionamenti in materia di professionalizzazione di esperti nei settori dell'integrazione nel mercato del lavoro e della migrazione.
- Ai Cantoni è raccomandato di sensibilizzare i servizi specializzati e i fornitori di misure sostenuti nel quadro dei PIC in merito alle offerte di Inserimento Svizzera.
- I Cantoni dispongono di un piano per attuare l'obbligo di notifica di persone ammesse provvisoriamente (AP) e rifugiati riconosciuti (R) collocabili.²⁶ Il Cantone illustra questo aspetto nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi.

²⁶ Art. 53 cpv. 5 LStrl, art. 9 cpv. 3 lett. a OIntS.

5.4.3.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie

Sono tra l'altro finanziabili:

- le misure inerenti al mercato del lavoro dell'assicurazione contro la disoccupazione conformemente all'articolo 59d della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI; RS 837.0) (bilanci della situazione, semestri di motivazione, corsi di lingua, ecc.) per persone notificate, non aventi diritto e rientranti nel settore dell'asilo. Il contributo ammonta al 50 per cento dei costi.²⁷

5.4.4 Promozione del potenziale in ambito formativo di adolescenti e adulti

5.4.4.1 Sviluppo della qualità

- La promozione delle competenze di base nel quadro dei programmi cantonali delle strutture ordinarie della formazione (SEFRI/CDPE) e i PIC si integrano e devono essere armonizzati.²⁸ Il coordinamento avviene tenendo conto degli aspetti indicati al numero 4.2 del [documento programmatico della SEFRI e della CDPE per il periodo di promozione 2021-2024](#) (coordinamento delle misure cantonali per la promozione delle competenze di base).

5.4.4.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie

Sono tra l'altro finanziabili:

- le misure per la promozione del potenziale in ambito formativo di AP/R, purché mirino a creare i seguenti presupposti per il passaggio alla formazione professionale:
 - avvicinare i partecipanti al livello linguistico (lingua d'insegnamento locale) A2 secondo QCER;
 - trasmettere le conoscenze scolastiche di base nelle altre materie (in particolare in matematica e informatica) in modo da consentire l'accesso a corsi preparatori della transizione I oppure direttamente a una formazione professionale di base;
 - trasmettere le tecniche di apprendimento e di lavoro nonché promuovere la motivazione al lavoro;
 - trasmettere gli usi e costumi locali nonché la capacità di orientarsi.

Non sono finanziabili tramite il PIC:

- le offerte di formazione del livello secondario II o misure della legge sulla formazione professionale;²⁹

²⁷ Cfr. art. 59d LADI conformemente all'[allegato sul numero 4.8.5.3](#) di «Istruzioni e commenti della SEM di ottobre 2013 riguardanti il settore degli stranieri» (aggiornato il 1° luglio 2018).

²⁸ Art. 9 cpv. 3 OFCo.

²⁹ In merito vedasi la [circolare PIC 2bis](#), n. 5.3.5 del 30 ottobre 2020 ancora in vigore.

- le prove d'idoneità degli istituti di formazione che verificano se i requisiti per la partecipazione sono adempiuti. È possibile prolungare individualmente l'anno preparatorio della transizione I nel quadro delle strutture ordinarie della formazione.³⁰

5.4.5 Settore di promozione «Prima infanzia»

5.4.5.1 Sviluppo della qualità

- L'organizzazione mantello [Alliance Enfance](#) organizza scambi di esperienze e congressi per organizzazioni e specialisti del settore della prima infanzia.
- Ai Cantoni è raccomandato di sensibilizzare i servizi specializzati e i fornitori di misure sostenuti nel quadro dei PIC in merito alle offerte di Alliance Enfance.

5.4.5.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie

Sono tra l'altro finanziabili:

- le misure d'integrazione specifiche nei settori della qualifica del personale specializzato, del miglioramento dell'accessibilità delle offerte esistenti (comprese le analisi del fabbisogno) e del loro sviluppo concettuale e qualitativo;
- le misure di promozione universali o specifiche nel settore della prima infanzia come per esempio offerte domiciliari (programmi con visite a domicilio), gruppi di gioco (Offerta di gruppo per bambini in età prescolare, diffusa nella Svizzera tedesca), misure di promozione linguistica genitori-figli, offerte di formazione per genitori specifiche nel settore della migrazione ecc., purché non vi sia alcuna altra possibilità di finanziamento.

Non sono finanziabili tramite il PIC:

- misure di sostegno necessarie dal punto di vista medico, come l'accompagnamento sociopsicologico della famiglia e le offerte dei settori della protezione dell'infanzia, della logopedia e della psicomotricità;
- i costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia e parascolastica (asili e famiglie diurne) in linea di massima non sono computabili (un'eccezione è costituita dalla disposizione transitoria).

Disposizione transitoria dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2027

Giacché nel settore della prima infanzia non vi sono strutture ordinarie oppure non ve ne sono ancora in modo capillare, ossia in tutti i Comuni/in tutte le regioni (in misura sufficiente), nel settore dell'asilo (rifugiati riconosciuti, persone ammesse provvisoriamente, persone con statuto di protezione) è applicata la seguente disposizione transitoria:

- Secondo le linee guida COSAS, la custodia dei bambini complementare alla famiglia e parascolastica dovrebbe essere coperta dall'assistenza sociale come prestazione legata alla situazione se i genitori lavorano o cercano attivamente lavoro, se partecipano a una misura d'integrazione o se tale assistenza è giustificata nell'interesse del bambino.³¹

³⁰ (Art. 7 cpv. 1 e 2 OFPr) e [rapporto del gruppo di coordinamento Agenda Integrazione Svizzera del 1° marzo 2018, p. 16.](#)

³¹ cfr. [«Agenda svizzera dell'integrazione: adeguamento del sistema di Finanziamento Asilo»](#) del 23 ottobre 2020 (non disponibile in italiano): la raccomandazione 3 prevede che i Cantoni dovrebbero in linea di principio fornire anche servizi d'integrazione legati alla situazione per AP e finanziari

- L'uso di contributi federali nell'ambito dei PIC (Agenda Integrazione Svizzera) per il monitoraggio di misure mirate di incoraggiamento linguistico per la prima infanzia prima della scuola dell'infanzia (assunzione dei contributi dei genitori per la frequenza di asili, gruppi di gioco, per la partecipazione a specifici programmi linguistici prescolari) deve essere reso possibile al più tardi entro la fine del 2027 alle seguenti condizioni:
 - Il Cantone dimostra che non esiste alcuna altra fonte di finanziamento e giustifica la necessità per iscritto. La SEM prende infine una decisione.
 - Il Cantone rende conto alla SEM nel quadro del rendiconto annuale in merito ai progressi fatti nell'assicurare regole di finanziamento garantite a lungo termine attraverso le strutture ordinarie responsabili.

I servizi di custodia dei bambini che si svolgono come misura di accompagnamento nel quadro della promozione dell'integrazione per i genitori (per esempio servizi di custodia dei bambini parallelamente ai corsi di lingua) possono continuare ad essere finanziati dal PIC. Giacché queste offerte di norma sono frequentate esclusivamente da bambini di lingua straniera, nell'ottica di incoraggiare l'apprendimento linguistico precoce per la prima infanzia occorre tuttavia, qualora possibile, preferire la partecipazione a offerte miste (asili, gruppi di gioco, ecc.).

5.4.6 Settore di promozione «Vivere assieme e partecipazione»

5.4.6.1 Sviluppo della qualità

- Come accompagnamento per attuare gli obiettivi programmatici nel settore di promozione «Vivere assieme e partecipazione», la SEM organizza regolarmente degli scambi di conoscenze ed esperienze in merito al vivere assieme e alla partecipazione insieme agli attori rilevanti. I Cantoni partecipano allo scambio nazionale di conoscenze ed esperienze.
- Nel settore del vivere assieme le città e i Comuni ricoprono un ruolo importante. Pertanto il Cantone nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi illustra come garantisce la collaborazione con loro. I Cantoni possono stipulare degli accordi di prestazione con i Comuni per attuare progetti e programmi volti a promuovere il vivere assieme.
- L'attuazione della promozione del vivere assieme e della partecipazione è un compito trasversale che coinvolge numerosi attori (p. es. autorità cantonali fondamentali, Comuni, società civile). Ai Cantoni è raccomandato di promuovere lo scambio di conoscenze e di informazioni tra gli attori coinvolti e di usare le sinergie. Se possibile è necessario evitare i doppioni nonché individuare e affrontare le lacune.
- Ai Cantoni è raccomandato di coinvolgere in modo partecipativo la popolazione (inclusi i migranti) nello sviluppo e nell'attuazione di progetti volti a promuovere il vivere assieme.

attraverso l'assistenza sociale per l'asilo (somma forfettaria). Questo vale anche per il finanziamento della custodia dei bambini complementare alla famiglia.

5.4.7 Settore di promozione «Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione»

5.4.7.1 Sviluppo della qualità

- La [Rete di consulenza per le vittime del razzismo](#) accompagna il sistema di documentazione degli episodi di razzismo (DoSyRa) ed è responsabile per il monitoraggio dei casi di consulenza e per lo sviluppo della qualità (scambio di esperienze, perfezionamenti, ecc.).
- I Cantoni fanno sì che tutti i centri cantonali (co)finanziati siano membri della rete di consulenza e collaborino con quest'ultima per monitorare e garantire la qualità. Nel contesto dell'attribuzione di mandati per le offerte di consulenza, i Cantoni si orientano alle raccomandazioni della SEM e del [Servizio per la lotta al razzismo](#) (SLR) concernenti la consulenza nella protezione contro la discriminazione e verificano se le offerte di consulenza rispettano gli standard di qualità della protezione contro la discriminazione³² oppure come possano essere perseguiti. Il Cantone illustra entrambi questi aspetti nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi.
- Il Servizio per la lotta al razzismo organizza eventi e offre ulteriori strumenti e ausili come anche aiuti finanziari per i servizi e gli esperti che operano nell'ambito della protezione contro la discriminazione.
- Ai Cantoni è raccomandato di sensibilizzare i centri specializzati e i fornitori di misure sostenuti nel quadro dei PIC in merito alle offerte del SLR.

5.4.7.2 Finanze nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie

Sono tra l'altro finanziabili:

- le offerte di consulenza per chi è vittima di discriminazione razzista;
- il contributo cantonale alla rete di consulenza destinata alle vittime del razzismo (sostegno dei consultori per la garanzia di qualità per mezzo di perfezionamenti, ausili, scambio di esperienze e assistenza del sistema di documentazione [DoSyRa] nonché monitoraggio dei casi di consulenza);
- le misure per l'apertura istituzionale, soprattutto misure per la consulenza e il sostegno delle strutture ordinarie (formazioni, progetti di apertura, ecc.) in caso di fornitura paritaria di prestazioni.

5.4.8 Settore di promozione «Interpretariato»

5.4.8.1 Sviluppo della qualità

- [INTERPRET](#) è l'ente responsabile dell'attestato professionale federale per interpreti. Nel 2023 entrerà in vigore il nuovo esame professionale in interpretariato.

³² [Raccomandazioni della SEM e del SLR.](#)

- I Cantoni fanno sì che nel settore di promozione «Interpretariato» gli standard di qualità di INTERPRET³³ siano rispettati nel caso di acquisti oppure di stanziamento di sovvenzioni a terzi. Il Cantone illustra questo aspetto nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi.
- INTERPRET sostiene lo scambio tra le organizzazioni e gli esperti nel settore dell'interpretariato e della mediazione.
- Ai Cantoni è raccomandato di garantire che i servizi specializzati e i centri di collocamento sostenuti nel quadro dei PIC usino le offerte di INTERPRET.
- Ai Cantoni è raccomandato di garantire che i servizi specializzati e i centri di collocamento da loro sostenuti prendano misure in vista della digitalizzazione (p. es. in merito al collocamento, al reclutamento, alla gestione dei contratti per gli interpreti e alla fatturazione degli incarichi). Controllano in particolare la creazione di sinergie tra i servizi specializzati e i centri di collocamento nel settore digitale (p. es. verificare con una singola soluzione tecnica se e quando i servizi specializzati e i centri di collocamento possono essere collegati a una rete di servizi specializzati e centri di collocamento o se sono possibili altre forme di cooperazione). Il Cantone illustra questo aspetto nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi.

5.4.8.2 Finanziamento nell'ambito delle interfacce tra la promozione specifica dell'integrazione e le strutture ordinarie

Sono tra l'altro finanziabili:

- la promozione di formazioni che si concludono con un diploma riconosciuto all'interno del sistema di qualificazione INTERPRET (livelli qualificazione di base/certificato o attestato professionale);
- i finanziamenti dell'oggetto purché vi sia un dispositivo di qualità che illustri come gli standard di qualità INTERPRET vengono rispettati (segnatamente: ordine di priorità nell'impiego di interpreti qualificati; promozione di formazione, perfezionamento e accompagnamento [supervisione/intervisione]). Il dispositivo di qualità deve essere sottoposto alla SEM nella presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi;
- le ore di impiego purché abbiano un nesso diretto con l'attuazione di misure d'integrazione specifiche (p. es. nel quadro di colloqui di prima informazione);
- i finanziamenti iniziali limitati nel tempo (p. es. nel quadro del programma «Attivazione delle risorse» o per mezzo di buoni per sensibilizzare le strutture ordinarie);
- le misure volte alla digitalizzazione.

5.4.9 Scuola dell'obbligo

L'organizzazione delle lezioni della scuola dell'obbligo è di competenza cantonale.³⁴ Le misure in questo settore non sono finanziabili nel quadro dei PIC. Non è possibile finanziare attraverso il PIC nemmeno misure tese alla promozione dell'integrazione, come per esempio classi d'integrazione, italiano come seconda lingua per bambini e giovani, ecc.

³³ [Garanzia di qualità dell'interpretariato](#). Nel quadro del PIC 2024-2027 è prevista un'elaborazione degli standard di qualità.

³⁴ Art. 62 Cost.

5.4.10 Promozione specifica dell'integrazione e aiuto sociale

L'aiuto sociale in veste di struttura ordinaria ha un compito di base nella promozione dell'integrazione. Pertanto occorre che i costi della promozione dell'integrazione siano essenzialmente coperti dal budget ordinario dell'aiuto sociale cantonale e comunale.³⁵

Il settore dell'asilo presenta una situazione particolare.³⁶ Di norma, le persone del settore dell'asilo hanno bisogno di sostegno durante i primi anni in Svizzera. La Confederazione rimborsa ai Cantoni i costi dell'aiuto sociale e il contributo per le spese di assistenza per cinque anni (rifugiati) o sette anni (persone ammesse provvisoriamente) (somme forfettarie globali) e versa la somma forfettaria per l'integrazione a titolo integrativo.

Sono finanziabili tramite il PIC:

- le misure d'integrazione previste e attuate nel quadro dell'aiuto sociale per le persone nel settore dell'asilo, purché contribuiscano a raggiungere anche gli obiettivi programmatici nell'ambito dei PIC 3.³⁷

Interfaccia tra aiuto sociale, assistenza e promozione dell'integrazione

Per promuovere l'integrazione di persone del settore dell'asilo, la Confederazione e i Cantoni hanno elaborato delle raccomandazioni nel quadro del progetto parziale «Adeguamento del sistema di Finanziamento Asilo» della fase II dell'Agenda Integrazione Svizzera.³⁸ La Confederazione e i Cantoni hanno approvato congiuntamente delle raccomandazioni che mirano in particolare a contribuire a una migliore armonizzazione dell'assistenza, dell'aiuto sociale e della promozione dell'integrazione e a eliminare incentivi controproducenti.

I Cantoni nel quadro dell'inoltro della domanda relativa al PIC 3 prendono posizione in merito all'attuazione delle raccomandazioni volte a una migliore armonizzazione dell'aiuto sociale e della promozione dell'integrazione (cfr. [raccomandazioni sulle interfacce tra somma forfettaria - somma forfettaria per l'integrazione - strutture ordinarie](#)).

5.4.11 Promozione specifica dell'integrazione e della sanità

La salute mentale e fisica è una premessa fondamentale per partecipare alla vita sociale e professionale. La messa a disposizione di offerte di prevenzione e di promozione adeguate è un compito fondamentale delle strutture ordinarie nell'ambito della sanità.³⁹

Nel contesto dell'attuazione degli obiettivi programmatici dei PIC vi sono importanti interfacce con la sanità (p. es. nei settori di promozione informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza, prima infanzia come anche vivere assieme e partecipazione). In questo contesto si tratta soprattutto di migliorare l'accesso alle relative offerte nel settore della sanità. Inoltre occorre prestare attenzione al coordinamento nell'attuare i programmi d'azione cantonali (promozione della salute). Pertanto è applicato quanto segue:

³⁵ Art. 54 e 55 LStrl.

³⁶ Conformemente all'art. 58 cpv. 2 LStrl e art. 14a OIntS.

³⁷ Art. 15 cpv. 6 OIntS.

³⁸ cfr. [Agenda Integrazione Svizzera: rapporto «Nuovo sistema di finanziamento Asilo»](#), pag. 38. (non disponibile in italiano).

³⁹ Art. 54 lett. d LStrl.

Sono finanziabili:

- le misure nei settori di promozione informazione, chiarimento del bisogno d'integrazione e consulenza, prima infanzia nonché vivere assieme e partecipazione, che consentono ai migranti di accedere alle offerte delle strutture ordinarie;
- le offerte che contribuiscono ad attivare le risorse sociali, della salute e professionali dei migranti (cfr. cap. 4.4.2);
- le prime valutazioni iniziali delle risorse individuali o le valutazioni del potenziale per il triage in un'offerta adeguata volta all'integrazione professionale o sociale oppure della struttura ordinaria della sanità.

Non sono finanziabili tramite il PIC:

- le spese per gli accertamenti medici e il trattamento di malattie mentali e fisiche effettuati da terzi (servizi specializzati/esperti).

5.5 Attuazione di attività e misure a livello nazionale

La competenza per l'attuazione di misure nazionali è prevalentemente della SEM e di altri uffici federali. Le misure nazionali e le attività comprendono programmi, progetti e documenti di base principalmente tesi a rafforzare la qualità dei programmi d'integrazione e a portare avanti l'innovazione nella promozione specifica dell'integrazione, per esempio elaborare raccomandazioni e standard di qualità, attuare progetti di ricerca e valutazioni (programma di ricerca PIC), svolgere programmi e progetti concernenti l'innovazione o usare meglio il potenziale di manodopera residente in Svizzera⁴⁰ oppure assicurare la garanzia della qualità.

Nel quadro delle misure nazionali sono elaborate delle raccomandazioni nonché degli standard di qualità e sono aggiornati quelli esistenti. I Cantoni sono informati dalla SEM in merito all'adozione di raccomandazioni e standard di qualità concernenti lo sviluppo della promozione specifica dell'integrazione.

I Cantoni prendono atto dei risultati di queste misure nazionali e verificano la loro attuazione al più tardi in vista dei PIC 4 (a partire dal 2028) (p. es. progetti pilota e adeguamenti di piani).

Per lo scambio di esperienze e di conoscenze a livello nazionale tra esperti e per la promozione della professionalizzazione sul campo, la SEM o il SLR (ambito di promozione «Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione») lavorano con le organizzazioni specializzate o con i mandatari e li sostengono nel quadro dei contratti di prestazioni o degli accordi.⁴¹

La SEM informa regolarmente in merito alle misure nazionali. Se necessario impiega gruppi di lavoro d'intesa con il gruppo d'accompagnamento PIC/AIS.

⁴⁰ In questo contesto rientrano anche i programmi federali della SEM indicati al n. 4.4.2.

⁴¹ Vedasi la collaborazione indicata sotto la sezione «Attuazione e qualità» nel cap. 5.4.

6. Versamento dei contributi federali e della somma forfettaria per l'integrazione

6.1 Contributi federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione

La Confederazione versa al Cantone i contributi federali stabiliti nel quadro dei crediti autorizzati. A questo fine entro il 31 gennaio il Cantone consegna alla SEM la fattura del relativo anno di programma.⁴²

6.2 Somma forfettaria per l'integrazione

Il versamento della somma forfettaria per l'integrazione avviene due volte all'anno⁴³ sulla base del numero delle decisioni concernenti le ammissioni provvisorie e la concessione dell'asilo.

Scadenze e tempistiche delle decisioni:⁴⁴

Metà agosto per la 1^a tranche, gennaio – giugno dell'anno di programma.

Metà gennaio dell'anno successivo per la 2^a tranche, luglio – dicembre dell'anno di programma, incluse le modifiche dell'anno precedente.

Disposizione transitoria concernente la 2^a tranche 2023

Le scadenze finora vigenti e le derivanti tempistiche delle decisioni sono applicate in linea di massima fino alla fine della fase di programma PIC 2bis (2022-2023). Per passare alle nuove scadenze e tempistiche delle decisioni, sarà tuttavia versata la 2^a tranche per l'anno 2023 soltanto a metà gennaio 2024 (invece che alla fine dell'anno come in passato).

7. Rendiconto sul PIC

7.1 Rendiconto annuale

Il rendiconto annuale destinato alla SEM si basa sugli obiettivi programmatici stabiliti nel relativo accordo e sui mezzi finanziari impiegati da Confederazione e Cantoni per attuare i PIC.

Il rendiconto annuale relativo ai PIC 3 è composto dai seguenti elementi:

- a) le domande relative ai singoli settori di promozione e messa a disposizione di ulteriori documenti;
- b) il rendiconto finanziario relativo al rispettivo anno di programma;
- c) il rilevamento degli indicatori.

⁴² La fattura deve essere indirizzata alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM), c/o Centro Prestazioni di servizi Finanze DFF. Le informazioni precise sono indicate nell'accordo di programma PIC 3 (oppure all'indirizzo web www.e-rechnung.admin.ch).

⁴³ Art. 15 OIntS.

⁴⁴ Precedenti scadenze e tempistiche delle decisioni: 31 luglio per la 1^a tranche, dicembre dell'anno precedente + gennaio – maggio dell'anno di programma; 31 dicembre per la 2^a tranche, giugno – novembre dell'anno di programma.

7.1.1 Rendiconto sui contenuti

Il rendiconto sui contenuti avviene come la presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi per mezzo di domande concrete in merito ai settori di promozione. Queste domande si basano sulla presentazione dei progetti nell'ambito dei programmi concernenti i PIC 3 e possono cambiare a seconda del settore di promozione. Per soddisfare gli sviluppi attuali nei settori di promozione, la SEM può modificare o integrare le domande.

L'accento delle domande è posto sullo sviluppo nel rispettivo settore di promozione e sul raggiungimento degli obiettivi programmatici strategici. In questo modo nel rendiconto è soppresso il livello delle singole misure e dunque in questo modo viene meno anche l'aggiornamento.

Nel quadro del rendiconto i Cantoni possono caricare documenti rilevanti per la SEM su ELSI.

7.1.2 Rendiconto finanziario

Il rendiconto finanziario contiene un conteggio sui mezzi effettivamente impiegati per i PIC che devono essere specificati come segue:

- conteggio ordinato sulla base dell'anno di programma, dei settori di promozione e degli obiettivi programmatici strategici;
- distinzione del conteggio secondo i mezzi cantonali, comunali e federali provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione e dalla somma forfettaria per l'integrazione;
- risorse in termini di personale impiegate per attuare i PIC.⁴⁵

I Cantoni hanno la possibilità di adeguare la pianificazione finanziaria dell'anno successivo nel quadro del rendiconto sull'anno precedente.

7.2 Scadenze

Sono applicate le seguenti scadenze:

Fase del processo	Scadenza	Competenza
Inoltro della domanda, rendiconto annuale all'attenzione della SEM	Entro il 30 aprile dell'anno successivo (per la prima volta il 30 aprile 2025)	Cantone
Verifica e approvazione del rendiconto cantonale	Entro il 30 settembre dell'anno successivo (per la prima volta il 30 settembre 2025)	SEM

La lettera di notifica dell'approvazione concernente il rendiconto vale come base per il versamento dei contributi federali nell'anno successivo.

7.3 Disposizioni transitorie dei PIC 2^{bis} concernenti i PIC 3

Occorre documentare separatamente e motivare il trasferimento dal PIC 2bis al PIC 3 di importi residui provenienti dal credito per la promozione dell'integrazione e dalla somma forfettaria per l'integrazione nel quadro del rendiconto relativo al 2023.⁴⁶

⁴⁵ Art. 17 cpv. 3 OIntS.

⁴⁶ Art. 19 OIntS.

Gli importi residui di volta in volta trasferiti devono essere impiegati a destinazione vincolata entro due anni dalla conclusione del PIC 2bis (entro la fine del 2025). È necessario rimborsare gli importi residui non utilizzati entro tale data.⁴⁷

8. Vigilanza finanziaria

La vigilanza sui contributi federali versati per i PIC è responsabilità della SEM e del Controllo federale delle finanze (CDF) a livello federale. A livello cantonale sono i Cantoni stessi e i controlli delle finanze cantonali a svolgere questo compito.⁴⁸

Le considerazioni sugli obblighi di vigilanza sono indicate nel «Piano di vigilanza PIC».⁴⁹

9. Monitoraggio della promozione dell'integrazione

L'Ufficio federale di statistica (UST) pubblica gli [indicatori dell'integrazione](#), che offrono una panoramica generale sull'integrazione della popolazione straniera. Inoltre a livello nazionale diversi servizi pubblicano rilevamenti e rapporti che trattano temi rilevanti per l'integrazione.⁵⁰

Gli obiettivi di efficacia dell'Agenda Integrazione sono controllati per mezzo di un monitoraggio di quest'ultima.⁵¹ Ogni anno vengono pubblicati i risultati nei settori della promozione linguistica, dell'integrazione nella formazione professionale e nel mercato del lavoro in tutta la Svizzera e per ogni Cantone.

La SEM pubblica regolarmente delle valutazioni selezionate che documentano lo sviluppo degli obiettivi di efficacia AIS, di indicatori di prestazione e di contesto selezionati nonché dei costi finanziari nei settori di promozione.

Su richiesta della SEM, i Cantoni nel quadro del rendiconto sul PIC documentano indicatori essenziali concernenti i singoli settori di promozione.⁵² Il rilevamento degli indicatori è compito dei Cantoni.

Si intendono rilevare gli indicatori relativi all'Agenda Integrazione per quanto possibile e ragionevole nel quadro della gestione dei casi continuativa; gli indicatori serviranno ai Cantoni per pilotare i PIC. La SEM raccomanda ai servizi competenti per la gestione dei casi di usare un relativo sistema che consenta la valutazione degli indicatori rilevanti sulla base di dati singoli direttamente tratti dal sistema. La SEM sostiene il rilevamento di indicatori AIS per mezzo della definizione dei requisiti concernenti i dati e del loro modello, mette a disposizione uno strumento per fornire i dati richiesti e presta sostegno se necessario in caso di domande metodologiche. La SEM e l'UST svolgono rilevamenti pilota insieme ai Cantoni selezionati con lo scopo di consentire una fornitura di dati automatica all'UST. I Cantoni

⁴⁷ Art. 19 cpv. 3 OIntS.

⁴⁸ Art. 95 LAsi, art. 25 LSu e art. 18 cpv. 4 OIntS.

⁴⁹ [PIC: vigilanza della SEM](#).

⁵⁰ L'UST pubblica regolarmente analisi relative ai singoli indicatori dell'integrazione come anche rapporti statistici concernenti l'integrazione della popolazione straniera. L'indagine «[Convivenza in Svizzera](#)» offre ogni due anni una panoramica aggiornata degli atteggiamenti della popolazione sulla diversità, il razzismo e l'integrazione. Inoltre, sempre ogni due anni è pubblicato il rapporto di monitoraggio del SLR che valuta in modo completo tutti i dati in merito alla discriminazione razzista in Svizzera.

⁵¹ Come base per questo aspetto, la Confederazione e i Cantoni hanno approvato il [Piano generale per il monitoraggio dell'AIS](#) (non disponibile in italiano).

⁵² Art. 18 OIntS.

saranno informati tempestivamente sui risultati dei rilevamenti pilota e su come procedere successivamente.

Nel quadro del PIC, il Cantone garantisce che i dati concernenti l'interpretariato e il numero di consulenze nel settore di promozione «Gestione della diversità e protezione contro la discriminazione» siano messi a disposizione delle organizzazioni mantello responsabili a livello nazionale (p. es. attraverso l'inclusione nelle convenzioni di prestazioni).

La SEM stessa oppure dei terzi incaricati svolgono studi di approfondimento e valutazioni per approfondire i risultati selezionati del monitoraggio e al fine di colmare le lacune nel contesto del rilevamento di dati per il monitoraggio (cosiddetto programma di ricerca PIC).

I Cantoni sono tenuti a far confluire i risultati del monitoraggio relativo alla promozione dell'integrazione nell'attuazione e nello sviluppo dei PIC.

10. Comunicazione

Le basi concernenti il PIC, i rapporti ufficiali come anche il monitoraggio dell'Agenda Integrazione Svizzera sono pubblicati sul sito web www.sem.admin.ch/PIC.

Il sito web www.kip-pic.ch informa regolarmente in merito a progetti e programmi della promozione specifica dell'integrazione a livello federale, cantonale e comunale. I link esistenti ai programmi d'integrazione cantonali sono riportati sul sito web www.kip-pic.ch. I servizi cantonali specializzati in questioni d'integrazione hanno inoltre la possibilità di presentare su questo sito web progetti e programmi ([comunicare ulteriori novità | PIC](#) www.kip-pic.ch).

Nel quadro del loro lavoro di comunicazione (comunicati stampa, apparizioni pubbliche, ecc.) la Confederazione e i Cantoni usano il logo PIC per dare visibilità all'attuazione della promozione specifica dell'integrazione come compito congiunto.

Il logo PIC può essere usato anche a livello di progetto. I Cantoni vegliano a un orientamento neutrale sul piano politico nonché religioso dei progetti cofinanziati dalla Confederazione e informano la SEM in merito alla procedura per usare il logo a livello di progetto.

Segreteria di Stato della migrazione SEM



Christine Schraner Burgener

Segretaria di Stato

Allegati

Allegato 1: PIC: vigilanza della SEM

Allegato 2: Raccomandazioni interfacce somma forfettaria globale-somma forfettaria a favore dell'integrazione-strutture ordinarie

Allegato 3: Raccomandazioni consulenza nella protezione contro la discriminazione